

Sono d'accordo colla Commissione di proporre la soppressione di quest'inciso:

« Se i versamenti fossero stabiliti a tempo indeterminato, essi saranno calcolati per un decennio. »

Questo è un inciso aggiunto alla legge del 1853.

Dopo lungo esame, si è acquistata la convinzione che quell'inciso potrebbe portare a conseguenze che non sono state nel fine della proposta.

Propongo quindi la soppressione di quest'inciso, la di cui aggiunta, fatta per prevedere qualche caso di combinazioni difficilissime a definirsi, ha pericolo di men retta applicazione nei casi ordinari.

**PRESIDENTE.** Allora il numero 2 rimane così concepito:

« Di venticinque centesimi per ogni cento lire su ciascun versamento per le assicurazioni sulla vita, di qualunque specie esse siano, a premio fisso o mutue (tontine). »

Do la parola al deputato Castellano.

**CASTELLANO.** La modifica letta dall'onorevole presidente e la proposta soppressiva del commissario del Re dispensano me dal parlare su questo paragrafo, avendo antivenuto ai miei desiderii; soltanto mi permetterò di proporre che alle parole: *su ciascun versamento*, si aggiungano queste altre: *a misura che sarà eseguito*, perchè sia così antivenuta ogni difficoltà, e sia data forza maggiore alla legge, anche al di sopra della locuzione stessa della legge dell'8 giugno 1853.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Accetto.

**PRESIDENTE.** Allora si dirà: *su ciascun versamento a misura che sarà eseguito.*

Il deputato Cadolini ha la parola.

**CADOLINI.** Io vi rinuncio, perchè non aveva altro scopo che di proporre quest'emendamento.

**PRESIDENTE.** Allora, se nessuno domanda la parola, il numero 2, colle modificazioni testè accennate, s'intenderà approvato.

(È approvato.)

« N° 3. Di cinque centesimi all'anno per ogni mille lire di somma assicurata per le assicurazioni contro i danni degli incendi e della mortalità del bestiame, ed ogni altra assicurazione di capitali. »

La parola è al deputato Massarani.

**MASSARANI.** Presentando alcune osservazioni, particolarmente sul numero 3 dell'articolo 2, io mi preoccupero soprattutto della misura della tassa.

Appena mi occorre di aggiungere che intendo resti impregiudicata la questione della ragione intrinseca della tassa, se debba, cioè, considerarsi come io la considero, un semplice surrogato delle tasse ordinarie di registro e di bollo, ovvero se, come vorrebbe il regio commissario, debba considerarsi una soprata.

Codesta questione sorgerà a proposito dell'articolo 24, nel quale è detto che le tasse stabilite nella presente legge costituiscono un surrogato della tassa di registro, ma si tace della tassa di bollo, contraddicendo alle dichiarazioni esplicite della relazione.

Qui, come dissi, mi occuperò unicamente della misura. Nel paragrafo 3, testè letto, si colpiscono della tassa di 5 centesimi all'anno, per ogni mille lire di somma assicurata, le assicurazioni contro i danni degli incendi e tutte in genere le assicurazioni di capitali; nel successivo paragrafo 4 si colpiscono invece della tassa di centesimi 10 all'anno, per ogni mille lire di somma assicurata, le assicurazioni contro i danni della grandine e qualunque altra simile assicurazione di redditi.

Ora io sono convinto che non vi abbia ragione alcuna di ammettere questa diversa misura di tassazione, credo anzi che, se una diversità dovesse introdursi, dovrebbe introdursi in senso inverso a quello che il progetto di legge ci propone. La sola apparenza di ragione potrebbe desumersi dal tenore del progetto di legge, e si è questa: che nel paragrafo 3 si accenna ai capitali, nel paragrafo 4 ai redditi. Ma si vuole forse da ciò dedurre che, trattandosi di un'assicurazione di reddito, la tassa debba essere maggiore? Che diversità può mai esistere tra l'assicurazione di un capitale e quella di un reddito? Qual è il titolo che costituisce produttivo il capitale, se non se questo, che è suscettivo di dare dei redditi?

Il capitale adunque non si tassa se non perchè dà dei redditi, il capitale non è dal punto di vista di questa tassazione altrimenti a considerarsi che il reddito che ne proviene. Rimpetto alle assicurazioni che cosa abbiamo noi in ogni caso? Un valore determinato; ed è a questo valore, presa anche in considerazione la circostanza del rischio maggiore o minore ch'esso corre, che si commisura il premio o la quota di garanzia secondochè trattasi di assicurazione a premio fisso o di assicurazione mutua; che si commisura, insomma, il contributo da prelevarsi sull'assicurato.

È dunque costante il procedimento delle assicurazioni sia per quelle contro gl'incendi, sia per quelle contro i danni della grandine; chi vuole assicurare la proprietà sua ne indica il valore, l'assicuratore ne prende nota e commisura al valore il contributo che esige. Che questo valore poi sia piuttosto un capitale, ovvero un reddito, ciò rispetto all'assicuratore non ha influenza alcuna, ciò non cambia punto nè l'indole del contratto, nè la misura del corrispettivo che per questo contratto deve l'assicurato corrispondere all'assicuratore.

Io credo pertanto che, anche considerata la questione dal punto di vista puramente teorico ed *a priori*, si debba ritenere per certo che differenza non deve esistere nella tassazione piuttosto di una specie di assicurazione che dell'altra. Ma, se discendiamo dalle considerazioni teoriche alla pratica, io credo che ci persuaderemo ancora più dell'assoluta necessità di mantenere la parità di modulo per le due diverse sorta di assicurazioni.

L'assicurazione dai danni della grandine è quella che nelle sue operazioni è più suddivisa, è quella che nelle sue tariffe è più multiforme. L'assicurazione dai danni della grandine esige premi o quote di garanzia assai maggiori che non ne esiga l'assicurazione dagli incendi.

Vi hanno distinzioni a farsi secondo la natura del territorio su cui cade l'assicurazione, secondo la natura del prodotto che si vuole assicurare; e per alcuni prodotti e per alcune zone i premi o le quote di garanzia debbono salire a misura assai più alta che non per altre zone ed altri prodotti.

Quando adunque l'assicurandq si trova a fronte di una quota di garanzia o di un premio, di un esborso, insomma, alquanto grave, egli certamente si sente meno proclive ad esercitare quest'atto di previdenza che è l'assicurazione, che non quando il rapporto tra l'esborso che gli si domanda ed il valore che intende assicurare è meno oneroso.

È dunque manifesto che, per l'intrinseca natura del valore su cui cade l'assicurazione, l'assicurazione-grandine è più difficile ad effettuarsi, ed è più raro che si effettui che non l'assicurazione-incendi.

Ma io osservo di più che le assicurazioni dagli incendi si fanno d'ordinario per proprietà di un valore abbastanza considerevole, e in ogni modo suppongono un capitale, laddove l'oggetto delle assicurazioni dai danni della grandine,